## Centro Studi di Diritto Processuale Civile NESOS

2° Convegno Nazionale – Salerno, 24 e 25 ottobre 2008 - "Viaggio nelle Esecuzioni: la rotta tracciata dai Tribunali Italiani"

## RISPOSTE SOMMARIE AI QUESITI NON ESAMINATI NEL CONVEGNO NÉ FINORA

Prima, seconda, quarta e quinta sottosessione

	PRIMA SOTTOSESSIONE		
	la trasparenza del patrimonio del debitore;		
		volpe@pddinformatica.it), R. Amendola, A. Trezza, W. ivone, G. Alari	
	Quesiti	Risposte	
1.1.	Quali potrebbero essere i mezzi di	Vedere relazione finale "CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA	
	responsabilizzazione volontaria, diversi cioè	OMOGENEO PER L'ESECUZIONE EFFETTIVA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE	
	dalla sanzione penale, del debitore nella	NELL'UNIONE EUROPEA" del gruppo di lavoro	
	cooperazione che gli è richiesta in sede di		
	pignoramento?		
1.2.	Quali sono le prospettive di concreto	Molto simili a quelle di un C.T.U., vista l'identità delle funzioni e l'analogia di nomina e	
	svolgimento delle operazioni di accertamento	scelta; forse non necessario un giuramento, ma un mero verbale di inizio delle operazioni e	
	affidate al professionista nominato dall'ufficiale	poi singoli verbali di accesso ai luoghi dove si ricercano	
	giudiziario ex art. 492 comma 8 c.p.c.?		
1.3.	Come può operare efficacemente la	È probabile che per banca dati pubblica possa intendersi anche ogni registro della CCIAA	
	disposizione dell'art. 492, co. 7, cpc, qualora il	da cui possa risultare la circostanza.	
	debitore sia titolare di azioni di società quotata		
	in borsa (che non risulta dalla dichiarazione		
1.4	redditi)?		
1.4.	Nel silenzio della norma circa le attività	Pare sempre opportuno rimettere tutto alla valutazione discrezionale di opportunità del	
	successive da compiere una volta raccolte le	creditore, anche soltanto attraverso la necessità di riattivare – se del caso previo nuovo	
	informazioni, è possibile ipotizzare una	precetto – le operazioni con nuovo deposito presso l'UNEP.	
1.5	iniziativa esecutiva da parte dell'Uff. Giud?		
1.5.	Cosa accade quando il coniuge separato al	L'argomento esula dalla tematica della pignorabilità in senso stretto. Comunque, i	
	quale è stata assegnata la casa coniugale,	provvedimenti dettati nel corso del procedimento di separazione e divorzio dovrebbero	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Predisposta da Franco De Stefano

sottoposta ad esecuzione forzata, trasferisce altrove la sua residenza (circostanza comprovata dai certificati di residenza) e di fatto non occupa più l'immobile? Perde il diritto all'assegnazione della casa coniugale? E nel caso come agire? In un caso di specie, l'assegnataria dell'immobile ora è diventata anche esecutata a causa della morte del marito, debitore esecutato.

venire meno in caso di cessazione del vincolo matrimoniale per morte di uno dei coniugi. È probabile la proseguibilità del procedimento esecutivo diretto; è una complicazione la presenza di altri eredi oltre alla moglie, ma il processo segue contro il debitore originario.

		SECONDA SOTTOSESSIONE
La sospensione concordata dal processo esecutivo.		ensione concordata dal processo esecutivo.
	coordinatori: A. Cre	escenzi, R. Volpe (avvrossanavolpe@pddinformatica.it)
	Quesiti	Risposte <sup>2</sup>
2.1.	Si può prescindere dall'audizione del debitore al momento della richiesta della sospensione?	La lettera della norma porta a sostenere la necessità di sentire il debitore che va, pertanto, convocato. La finalità dell'istituto teso a favorire il bonario componimento nonché l'assenza di motivi che possano spingere il debitore ad opporsi alla sospensione, però, inducono a ritenere che <i>nulla questio</i> se il debitore, regolarmente convocato, non compaia.
2.2.	Come interpretare i termini previsti dall'art. 624 bis c.p.c.: sono perentori anche in mancanza di espressa definizione?	
2.3.	È applicabile l'art. 624 bis c.p.c. alla esecuzione forzata in forma specifica considerato che dalla aggiunta apportata dalla L. n. 263/05 e dalla L. n. 52/06 viene fissato il dies ad quem in relazione alla sola espropriazione forzata?	La norma non specifica espressamente. Se pensiamo al dato normativo letterale ricaviamo che la sospensione ex art. 624 bis, c.p.c., è applicabile ad ogni tipo di esecuzione forzata. Non sembra potersi giungere a conclusione diversa neppure facendo riferimento alla possibilità di individuare il dies ad quem con riguardo alla sola espropriazione. Difatti l'individuazione del termine ultimo ha senso, da una parte, per ciò che riguarda le forme di esecuzione che si articolano in più fasi e, dall'altra ha lo scopo principale di salvaguardare la posizione dell'interessato all'acquisto del bene pignorato.  Può ritenersi che la disposizione sia applicabile anche all'esecuzione in forma specifica solo che, essendo questa monofasica, si dovrebbe ritenere ammissibile l'istanza presentata

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trasmesse dalla coordinatrice Annamaria Crescenzi

		prima che l'esecuzione sia portata a termine.
2.4.	Posto che la sospensione concordata, qualora deliberata a vendita già fissata, concreta in pratica un rinvio della vendita stessa, può ritenersi che sia necessario il consenso degli offerenti quando è richiesta o disposta dopo il deposito delle offerte?	Partendo dall'assunto che, qualora la sospensione concordata venga deliberata a vendita fissata, si concretizza un rinvio della vendita stessa, dovremmo poter ritenere necessario il consenso degli offerenti (ai sensi del combinato disposto con l'art. 161 bis disp. att. c.p.c.) tutte le volte che la sospensione sia richiesta o disposta dopo il deposito delle offerte. Certo sarebbe stato più opportuno far coincidere il termine finale per la proposizione dell'istanza di sospensione con la pronuncia dell'ordinanza che autorizza la vendita, considerato che gli offerenti hanno senz'altro interesse all'acquisto del bene e non alla sospensione dell'esecuzione.
2.5.	Nel pignoramento presso terzi, considerato che la norma sancisce che l'istanza per la sospensione può essere proposta fino a che il terzo non abbia reso la dichiarazione, che succede nell'ipotesi in cui la dichiarazione è resa a mezzo racc. a.r.?	La soluzione più ovvia e conforme a giustizia porterebbe a ritenere che, qualora il terzo pignorato rendesse la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. a mezzo racc. a.r., l'istanza ex 624 bis potrebbe essere depositata sino all'udienza ex art. 543 c.p.c., udienza nella quale viene depositata la raccomandata che – da atto privato – diviene presupposto per l'assegnazione o per la richiesta del giudizio ex art. 548 c.p.c
2.6.	Gli intervenuti tardivamente possono partecipare nel pignoramento presso terzi all'istanza di sospensione?	
2.7.1.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il dies a quo per la presentazione dell'istanza?	dovrebbe decorrere dalla data di scadenza del periodo di sospensione (argomentando dall'art. 297, II co. c.p.c.).
2.7.2.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il soggetto legittimato?	Partendo dall'assunto che l'istanza di prosecuzione è atto di impulso del processo esecutivo, potrebbe sostenersi che i soggetti interessati sono coloro che possono compiere questi atti e, cioè, i creditori muniti di titolo esecutivo.
2.7.3.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, qual è il soggetto tenuto alle comunicazioni del provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione?	ex art. 485, II e II co., c.p.c., il decreto dovrebbe essere comunicato - a cura del cancelliere - ai creditori, all'esecutato e agli eventuali interessati (offerenti). Ma il G.E. potrebbe comunque onerare l'istante dell'adempimento.
2.7.4.	In ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, quali le conseguenze della mancata tempestiva proposizione dell'istanza di prosecuzione?  Nel caso di una procedura pendente al primo	Vertendosi in ipotesi di inattività delle parti sussisterebbero le condizioni per la declaratoria di estinzione del processo esecutivo. Considerato, però, che non è prevista una pronuncia <i>ex officio</i> di estinzione, occorrerebbe una apposita istanza per ottenere la pronuncia.

_		
	marzo 2006 (data in cui è entrato in vigore l'art.	
	624 bis cpc., che si applica anche a tali	
	procedimenti, ai sensi dell'art. 2, commi	
	3/sexies, d.l. n.35/2005, introdotto dall'art.1,	
	comma 6, l. n.263/2005, modificato dall'art.39-	
	quater d.l. n. 273/2005, conv. con mod. in l.	
	n.51/2006), il G.E. può sospendere la procedura	
	stessa su istanza soltanto del procedente e dei	
	creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo,	
	escludendo dall'accordo i creditori sine titulo, i	
	cui interventi, però, se proposti prima del 1°	
	marzo 2006, conservano la loro efficacia	
	(sempre ai sensi della surriferita legislazione)?	
	È ipotizzabile, pertanto, che in tali casi sia	
	ritenuta necessaria anche l'istanza di detti	
	creditori al fine del perfezionamento della	
	fattispecie in questione?	
2.9.	Il primo comma del citato art. 624 bis statuisce	
	che la sospensione può essere disposta per una	
	sola volta. Tale norma deve essere intesa nel	
	senso che la sospensione medesima non superi	
	complessivamente il periodo di 24 mesi	
	(quindi, possa essere deliberata anche in più	
	riprese, per un lasso globale di tempo non	
	superiore a 24 mesi), oppure che non si possa	
	proporre più di una istanza anche se con la	
	medesima si fa richiesta di sospensione per un	
	periodo inferiore al massimo previsto?	

## QUARTA SOTTOSESSIONE

L'opposizione ad esecuzione.

coordinatori: A. Crescenzi (cresam@tin.it), M.T. Sebastiano, C. Senatore, A. Trezza

	Quesiti	Risposte <sup>3</sup>
4.1.	Quali le modalità di dispiegamento della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con una opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.? Si può presentare ante causam? Si può ottenere la sospensiva dal giudice di pace, se competente per il merito?	Ritenuto applicabile l'art. 669 quater ,co.3, c.p.c., anche quando l'opposizione a precetto penda dinanzi al G. di P., la cautela andrà richiesta al Tribunale (del resto la norma parla genericamente di "giudice" senza chiarire se deve trattarsi del medesimo investito dell'opposizione). Ed inoltre, se consideriamo la natura della sospensione cautelare, la decisione è sottratta per disposizione di legge alla cognizione dei G. di P. Partendo dalla nuova formulazione dell'art. 616 c.p.c. (analoga al 669 <i>octies</i> , co. 1, c.pc.) dovrebbe ammettersi la proponibilità dell'istanza di sospensione <i>ante causam</i> ai sensi dell'art. 669 <i>ter</i> . Il mancato successivo promuovimento del giudizio di opposizione a precetto non dovrebbe determinare neppure la caducazione dell'inibitoria (669 <i>novies</i> ) che conserva i propri effetti precludendo al creditore l'inizio dell'esecuzione.
4.2.	Si esaurisce – e, se sì, quando – il potere di sospensiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. in caso di inizio dell'esecuzione?	Il silenzio del Legislatore non necessariamente porta ad escludere l'esistenza del potere di intervento del Giudice dell'opposizione a precetto in ordine al pignoramento eseguito anteriormente alla pronuncia dell'inibitoria ex art. 615, I co., c.p.c Nell'accogliere l'istanza di sospensione, quindi, il Giudice potrebbe dichiarare l'inefficacia del pignoramento nel frattempo eseguito. Altrimenti si dovrebbe ammettere l'applicabilità degli artt. 669 ter e quater così da evitare che il compimento del primo atto di esecuzione preceda irrimediabilmente la decisione in ordine alla sospensione.
4.3.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 C.P.C. E 185 DISP. ATT. C.P.C. Le norme del processo camerale si applicano solo alla udienza di comparizione dei giudizi ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. o anche a tutte le altre udienze degli stessi giudizi?	
4.4.1.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 E 616 C.P.C.  Quale è la ratio dell'art. 616 c.p.c. che, nel disciplinare i provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione, sancisce che "il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione	È evidente che molte delle perplessità suscitate dalla formulazione del nuovo art. 616 c.p.c derivano da imprecisioni terminologiche.  Perciò, prescindendo dalle predette imprecisioni e tenendo conto della prassi, potremmo sostenere che:  a) qualora la causa sia di competenza del medesimo Ufficio del G.E., questi deve rimetterla ad altro Giudice competente (per rito e domanda) a conoscere la questione;  b) le parti devono introdurre il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato e

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Risposta della coordinatrice Annamaria Crescenzi

4.4.2	del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis"? L'introduzione del giudizio di merito, e la iscrizione a ruolo della causa non si sono già compiute con la costituzione dell'attore, in caso di opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., o con il deposito del ricorso in cancelleria, in caso di opposizione ex art. 615 II comma c.p.c.?	previa iscrizione a ruolo; c) se è vero che l'opposizione è da ritenersi già introdotta con il deposito del ricorso al G.E. è anche vero che non vi è una doppia iscrizione a ruolo (il debitore può proporre opposizione anche a verbale);
4.4.2.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615 E 616 C.P.C.  Quale altro giudizio di merito dovrebbe instaurare l'opponente nei termini concessi dal giudice?	Il giudizio di merito dovrebbe senz'altro coincidere con la sola causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615, II co., c.p.c
4.5.1.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  L'art. 624 III comma c.p.c. onera il creditore procedente che non abbia reclamato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, o che si sia visto rigettare il reclamo, di instaurare il giudizio di merito sulla opposizione a pena di estinzione del pignoramento. Tuttavia, l'incipit del primo comma della stessa norma subordina la richiesta di sospensione della procedura esecutiva alla avvenuta proposizione della opposizione ex art. 615 c.p.c Quale è, dunque, il giudizio di merito che il creditore procedente è chiamato a promuovere? Non c'è il rischio che un simile giudizio costituisca un duplicato della domanda giudiziale già esperita con	Considerata la finalità dell'istituto disciplinato dall'art. 624, III co, c.p.c., si potrebbe giungere a ritenere che sino a quando il creditore opposto non abbia manifestato la propria acquiescenza alla pronunciata sospensione, la proposizione dell'istanza di estinzione non può avere alcun rilievo. Ne deriva che detta istanza deve essere depositata a partire dalla scadenza del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Qualora il creditore dovesse dare impulso al processo esecutivo, l'istanza per ottenere l'estinzione dovrà essere proposta prima di ogni altra difesa, diversamente l'estinzione non potrebbe essere pronunciata e l'esecuzione dovrebbe continuare.

l'opposizione ex art, 615? Non è più opportuno prediligere una interpretatio abrogans dell'art. 624 III comma c-p.c. nella parte in cui, in caso di proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., prescrive la introduzione ex art. 615 c.p.c., prescrive la introduzione del giudizio di merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2. CORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppore il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.			
624 III comma c.p.c. nella parte in cui, in caso di proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., prescrive la introduzione del giudizio di merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione del la domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito de vart. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?		11	
di proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., preserrive la introduzione del giudizio di merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. Il creditore che voglia pedissequamente seguire ii dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?			
c.p.c., prescrive la introduzione del giudizio di merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?			
merito come strumento per evitare la estinzione del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		di proposizione dell'opposizione ex art. 615	
del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 CORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?		c.p.c., prescrive la introduzione del giudizio di	
opportuno ritenere che, qualora al momento della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
della proposizione della domanda ex art. 624 c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		del pignoramento? Non sarebbe, cioè, più	
c.p.c. sia già pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		opportuno ritenere che, qualora al momento	
opposizione all'esecuzione, la procedura esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		della proposizione della domanda ex art. 624	
esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?  4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		c.p.c. sia già pendente il giudizio di	
4.5.2 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		opposizione all'esecuzione, la procedura	
616 E 624 C.P.C.  Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3.  COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura essecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4  COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		esecutiva può essere sospesa, ma mai estinta?	
Il creditore che voglia pedissequamente seguire il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,	4.5.2	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,	
il dato normativo non rischia di dare impulso ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		616 E 624 C.P.C.	
ad una causa che verrà immediatamente cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		Il creditore che voglia pedissequamente seguire	
cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		il dato normativo non rischia di dare impulso	
la precedente instaurazione del giudizio di opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
opposizione? E quale potrebbe essere il petitum di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		cancellata dal ruolo dopo che sia stata eccepita	
di un giudizio di merito di tal fatta?  4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
4.5.3. COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615, 616 E 624 C.P.C. I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
616 E 624 C.P.C.  I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		di un giudizio di merito di tal fatta?	
I termini concessi dal g.e. per la introduzione del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,	4.5.3.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,	
del giudizio di merito ex art. 624 III comma c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
c.p.c. si interrompono o si sospendono con la proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		I termini concessi dal g.e. per la introduzione	
proposizione del reclamo? Oppure il creditore procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		del giudizio di merito ex art. 624 III comma	
procedente che voglia evitare la estinzione della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,		1 *	
della procedura esecutiva deve ugualmente iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
iniziare il giudizio di merito, pur proponendo reclamo alla ordinanza sospensiva?  4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
reclamo alla ordinanza sospensiva? 4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
4.5.4 COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,			
'		1	
616 E 624 C.P.C.	4.5.4	· ·	
		616 E 624 C.P.C.	

	Il collegio che decide sul reclamo avverso	
	ordinanza ex art. 624 c.p.c. deve concedere	
	nuovi termini per l'introduzione del giudizio di	
	merito?	
4.5.5.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 615,	
	616 E 624 C.P.C.	
	Come può un provvedimento di natura	
	cautelare come la sospensione della procedura	
	esecutiva produrre effetti definitivi come la	
	"estinzione del pignoramento"?	
4.6.	ARTICOLO 624 C.P.C.:	
	Cosa deve intendersi allorché il legislatore,	
	nell'art. 624 c.p.c., nel prevedere la "estinzione	
	del pignoramento" fa salvi gli effetti degli atti	
	compiuti? Quali atti di una procedura esecutiva	
	possono sopravvivere alla estinzione del	
	pignoramento?	
4.7.1	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 619,	
	616 E 624 C.P.C.	
	Può dirsi validamente proposto il reclamo ex	
	art. 669 terdecies avverso l'ordinanza che	
	decide sulla richiesta di sospensione ex art. 624	
	c.p.c., qualora il reclamante non abbia iniziato	
	il giudizio di merito nei termini concessi dal	
	giudice ex art. 616 c.p.c. come richiamato	
	dall'art. 619 c.p.c?	
4.7.2.	COORDINAMENTO TRA GLI ARTT. 619,	
	616 E 624 C.P.C.	
	Se la funzione del giudizio ex art. 619 c.p.c. è	
	quella di consentire ad una persona diversa dal	
	debitore di sottrarre i propri beni alla procedura	
	esecutiva, e se la procedura esecutiva può	
	estinguersi a tenore dell'art. 624 c.p.c. per	

	mancata introduzione del giudizio di merito a	
	seguito della sospensione della esecuzione,	
	quale interesse potrebbe avere il terzo che	
	abbia ottenuto detta sospensione ex art. 624	
	c.p.c. ad iniziare un giudizio di merito ex art.	
	619 c.p.c. che si concluda con sentenza?	
4.8.1.	OPPOSIZIONI E MEZZI DI	
4.0.1.	IMPUGNAZIONE	
	Qualora in un giudizio di cognizione ricorra un	
	vizio della notificazione dell'atto introduttivo	
	del giudizio al convenuto, e questi viene	
	erroneamente dichiarato contumace, quali	
	, ±	
	strumenti gli attribuisce l'ordinamento per resistere alla esecuzione promossa in suo danno	
	dopo che la sentenza sia passata in giudicato?	
	Può contestare la regolarità formale della	
	sentenza che chiuda un giudizio inficiato da nullità, rectius inesistenza, della notificazione	
	dell'atto introduttivo? Può dunque esperire il	
4.0.1	rimedio delll'art. 617 c.p.c.?  OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
4.9.1		
	Il processo esecutivo può rimanere sospeso	
	anche nei confronti dei creditori intervenuti	
	muniti di proprio titolo esecutivo la cui	
4.0.2	efficacia non è stata sospesa?	
4.9.2.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	È ancora ammissibile il ricorso ex art. 700 cpc	
102	al fine di sospendere l'esecuzione minacciata?	
4.9.3.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	Cosa succede se, rigettata l'istanza di	
	sospensione dell'esecuzione, in pendenza di	
	reclamo avverso il rigetto, non viene iscritto a	
	ruolo il merito dell'opposizione nel termine	

	perentorio?	
4.9.4.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di	
	sospensione il debitore ha comunque l'onere di	
	introdurre il giudizio di merito nel termine	
	assegnato qualora intenda ottenere una	
	decisione sui motivi di opposizione, ferma	
	l'alternatività di cui al co. 3?	
4.9.5.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	Mancando l'istanza di estinzione da parte	
	dell'opponente e in presenza di pronuncia di	
	inammissibilità o improcedibilità	
	dell'opposizione, che deve fare l'opposto?	
4.9.6.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	Quale è la posizione degli intervenuti titolati	
	qualora venga disposta la sospensione	
	dell'esecuzione?	
4.9.7.	OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE	
	da quando iniziano a decorrere, e quando	
	spirano i termini per la proposizione, da parte	
	del debitore, dell'istanza di estinzione del	
	pignoramento ex art. 624 c.p.c.?	
4.10.	Nell'ipotesi di opposizione di terzo ex art. 619	
	cpc., di mancata concessione della sospensione	
	dell'esecuzione, di accoglimento del reclamo	
	proposto - ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc	
	contro tale provvedimento, come deve essere	
	interpretato il disposto di cui al terzo comma	
	dell'art, 624 cpc. " il giudice dichiara	
	con ordinanza non impugnabile l'estinzione del	
	pignoramento con salvezza degli atti	
	compiuti, su istanza dell'opponente alternativa	
	all'instaurazione del giudizio di merito	

	sull'opposizione "?	
4.11.	Per estinzione del pignoramento (!) deve intendersi l'estinzione del processo esecutivo? In tal caso, in che modo possono ritenersi salvi gli atti compiuti e a quale scopo? E, qualora il procedente (o un creditore intervenuto) decidesse di proseguire il giudizio di opposizione - che si conclude con il rigetto della stessa e con la conferma della legittimità della procedura inizialmente incardinata, poi, dichiarata estinta - in che modo si possono arginare i gravi danni provocati dalla cancellazione della trascrizione del pignoramento (nonché di tutte le iscrizioni e	Non appare possibile l'estinzione del pignoramento qualora il provvedimento di sospensione sia concesso nei confronti del solo creditore opposto in presenza di più creditori muniti di titolo esecutivo.
	trascrizioni pregiudizievoli) che, necessariamente, viene ordinata dal G.E. con il	
	provvedimento di estinzione?	
4.12.1.	PIGNORAMENTO DI BENI IN	È STATA DATA RISPOSTA DALLA RELATRICE DOTT.SSA DEZIO IN SEDE DI
	COMUNIONE LEGALE CONIUGALE	CONVEGNO
	In molti Tribunali la comunione tra coniugi è	
	trattata come una comunione ordinaria.	
	Nell'ambito di questa impostazione viene	
	applicato l'art. 600 c.p.c. ed il G.E. opta tra la	
	vendita della quota del coniuge debitore ed il	
	giudizio di divisione. Nel primo caso, una volta	
	disposta la vendita, se il coniuge	
	comproprietario non esecutato vuole acquistare	
	la quota pignorata deve depositare una normale	
	offerta. Se invece il G.E. dispone il giudizio di	
	divisione si può avere tanto la vendita del bene	
	in quanto non comodamente divisibile, quanto	
	l'assegnazione del bene al comproprietario con	
	versamento da parte di quest'ultimo del	

1 11	
controvalore della quota esecutata.	
PIGNORAMENTO DI BENI IN	È STATA DATA RISPOSTA DALLA RELATRICE DOTT.SSA DEZIO IN SEDE DI
COMUNIONE LEGALE CONIUGALE	CONVEGNO
Altri Tribunali invece considerano la	
comunione tra coniugi quale comunione senza	
quote (c.d. proprietà solidale), non assimilabile	
alla comunione ordinaria. Nell'ambito di tale	
diversa impostazione in caso di pignoramento	
di 1/2 del bene in comunione legale, occorre	
fare un ulteriore suddistinzione: B1) alcuni	
giudici dell'esecuzione dispongono il rigetto	
dell'istanza di vendita per improcedibilità	
dell'azione esecutiva basata dulla duplice	
circostanza che il bene deve essere pignorato	
nella sua integrità economica funzionale e che	
la comunione legale non si scioglie con il	
pignoramento; B2) altri giudici, invece,	
interpretano l'atto come pignoramento	
dell'intero bene e concedono termine per	
l'integrazione del pignoramento. La vendita	
viene disposta per intero ed in sede di riparto	
viene attribuito al coniuge non debitore il 50%	
del ricavato netto.	

QUINTA SOTTOSESSIONE		
La conversione.		
coordinatori: R. Parrella (rodpar@tin.it), F. Pagliara, M. Farina, G. Giuliano		
	Quesiti	Risposte <sup>4</sup>
5.1.	Quali sono gli effetti della mancanza	Si ritiene che venga meno il termine preclusivo. TUTTAVIA, il termine è previsto per
	dell'avvertimento ex art. 492 c.p.c. in ordine	legge e secondo parte della dottrina la mancanza non esimerebbe il debitore dal rispettarlo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sintetizzate da Franco De Stefano

	alla facoltà di proporre conversione?	
5.2.	Quali sono le conseguenze della contestazione	Il g.e. pronuncia l'ordinanza di conversione in via provvisoria; il debitore potrà soltanto
	del debitore in ordine all'ammontare dei crediti	scegliere di pagare quanto determinato o, in mancanza, decadere dal beneficio.
	sulla stessa ammissibilità della conversione?	
5.3.	Opposizione alla conversione. Giudizio di	Poiché non vi è automatico effetto sospensivo, il processo esecutivo dovrebbe essere già
	opposizione non iscritto a ruolo o abbandonato.	proseguito.
5.4.	Istanza di conversione da parte di un erede del	A stretto rigore non è legittimato altri che il debitore, ma per il principio generale della
	debitore; Ammissibilità; ammissione dello	ammissibilità di un pagamento da parte del terzo, questo dovrebbe ammettersi, ma senza
	stesso al beneficio con sospensione	effetto sospensivo a meno che non sia integrale.
	dell'esecuzione e fissazione dell'udienza di	
	comparizione parti.	
5.5.	Opposizione di uno dei creditori; giudizio di	Il processo esecutivo riprende, in caso di disposta sospensione, solo una volta estinto il
	opposizione non iscritto a ruolo o abbandonato:	giudizio di opposizione; ma la relativa circostanza può anche essere soltanto delibata dal
	quale esito avrà la disposta sospensione?	giudice dell'esecuzione adito per la prosecuzione.
	riprende il processo esecutivo con la procedura	
	di conversione all'esito della estinzione del	
	giudizio di opposizione per la mancata iscrizione a ruolo o per abbandono dello stesso	
	ex 309 c.p.c. ?	
5.6.	Nelle procedure delegate è corretto individuare	Dipende dal momento in cui l'ordinanza di delega ha luogo. Se essa coincide – come di
3.0.	nell'ordinanza di delega il provvedimento	norma – con la determinazione delle modalità della vendita, successivamente non è più
	ultimo che preclude la richiesta di conversione?	consentita la conversione.
5.7.	Posto che il debitore al momento di	Se l'intervento è ammissibile ed interviene tra la presentazione dell'istanza di conversione
3.7.	presentazione dell'istanza di conversione non	e la determinazione dell'ammontare da sostituire al pignorato, se ne terrà conto al fine di
	può che misurare il proprio versamento	quantificare quest'ultimo, ma l'istanza non diviene – ora per allora – improcedibile.
	all'ammontare dei crediti esistenti in atti, cosa	quantificate quest atomic, ma i istanza non arviene ora per arrora improcediene.
	succede se viene presentato un atto di	
	intervento dopo il deposito dell'istanza di	
	conversione?	
5.8.	Nel caso di una procedura pendente al primo	Il lungo intervallo trascorso dalla pubblicazione all'entrata in vigore della nuova norma
	marzo 2006 (data in cui è entrato in vigore il	dell'art. 495 c.p.c. consente di ritenere sufficientemente tutelato il debitore e quindi lo ha
	novellato art. 495 cpc., che si applica anche a	onerato di proporre prima del 28.2.06 l'istanza di conversione. La vecchia normativa si
	tali procedimenti, ai sensi dell'art. 2, commi	applica solo all'istituto della vendita ed a quello dell'ammissibilità dell'intervento.

3/sexies, d.l. n.35/2005, introdotto dall'art.1, comma 6, l. n.263/2005, modificato dall'art.39-quater d.l. n.273/2005, conver. con mod. in l. n.51/2006), nel corso della quale sia stata già disposta la vendita ex art. 569 cpc. (nella formulazione ante riforma), è preclusa assolutamente la possibilità per il debitore di proporre istanza di conversione? oppure - considerato che quando è stata ordinata la vendita, alla medesima (sempre ai sensi dell'enunciata legislazione) si applicano le norme precedentemente in vigore - si può ipotizzare l'opportunità di presentare tale istanza?